

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4344 del 01/09/2021
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 IN LOC. CAMPIANO DEL COMUNE DI TALAMELLO (RN).PROCEDIMENTO RN21A0012 - RICHIEDENTE: R.T.I. SICILSALDO - NUOVA GHIZZONI S.P.A..
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4481 del 01/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno uno SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 IN LOC. CAMPIANO DEL COMUNE DI TALAMELLO (RN).
PROCEDIMENTO RN21A0012 - RICHIEDENTE: R.T.I. SICILSALDO - NUOVA GHIZZONI S.P.A..

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7/08/1990 n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 *"Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"*;
- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 *"Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico"*;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 *"Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001"*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 *"Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico"*;
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 *"Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021"* e n. 2067/2015 *"Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021"*;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016;

- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano"* così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpaè n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

PREMESSO che il Sig. Cincotta Massimiliano Calogero, in qualità di rappresentante titolato alla firma del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Soc. SICILSALDO S.p.A. (P.I.V.A. 01380260859) e Soc. NUOVA GHIZZONI S.p.A. (P.IVA 01260900772), con sede legale in Comune di Gela (CL) Via Brucazzi - Zona Industriale II° Strada s.n.c., a cui sono stati affidati i lavori di "Rifacimento del metanodotto SNAM Rimini – Sansepolcro DN650", ha presentato in data 15/07/2021, registrata in pari data al prot. Arpaè PG/2021/110733, istanza di concessione per il prelievo di acque sotterranee in loc. Campiano del Comune di Talamello (RN) per le operazioni di collaudo (tenuta idraulica) del metanodotto Rimini Sansepolcro - **Procedimento RN21A0012**;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- la derivazione di acque pubbliche sotterranee verrà esercitata 2 pompe mobili utilizzate per aggotamento scavi, in loc. Campiano del Comune di Talamello (RN) distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 8 particella 379 su area di cantiere aventi le coordinate geografiche UTM-RER: X = 765.242 Y = 867.336 ;
- profondità: 7,00 m. dal piano di campagna;
- la portata massima richiesta è di 5 l/s;
- il volume massimo è di 2.500,00 m³;
- la risorsa richiesta viene utilizzata per le operazioni di collaudo (tenuta idraulica) del nuovo metanodotto SNAM Rimini – Sansepolcro DN650;

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 36 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso "Industriale" di cui alla lett. c) dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali ed in particolare della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po "Direttiva derivazioni" utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste in prossimità del corpo idrico "Depositi vallate App. Marecchia-Conca" (cod. 5100ER-AV2-VA), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo 2010-2013 "buono";
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "moderato", essendo il prelievo inferiore a 3.000 m³/anno (pari a 2.500 m³/anno) con portata massima superiore a 2

l/s (pari a 5 l/s)

➤ dati:

- la subsidenza verosimilmente assente/accettabile, essendo i valori medi 2006-2011 verosimilmente non superiori a -5 mm/anno),
 - la soggiacenza media 2010-2012 della falda verosimilmente non superiore a 7 m dal piano campagna, verosimilmente in equilibrio.
 - il trend piezometrico medio 2002-2012 verosimilmente costante/in aumento,
- il corpo idrico, localmente, risulta a “ criticità bassa”;
- applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella “Direttiva Derivazioni” , l’ambito di rischio in cui ricade il prelievo è A (Attrazione), con derivazione dei volumi emunti compatibile, fatta salva la clausola di installazione di un misuratore dei volumi emunti;

STABILITO che il canone per l’uso “Industriale”, calcolato applicando l’art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €.593,76 (euro cinquecentonovantatre/76);

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto al versamento della somma di €. 99,00 a titolo di spese istruttorie in data 14/07/2021;
- ha provveduto in data 25/08/2021 al pagamento del canone pari ad €. 593,76 (euro cinquecentonovantatre/76);
- ha provveduto in data 25/08/2021 al versamento della somma di €. 593,76 (euro cinquecentonovantatre/76) a titolo di deposito cauzionale, pari al canone di concessione, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PG/2021/130899 del 24/08/2021 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell’art. 36 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 **con scadenza al 31/12/2021**, sotto l’osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa Soc. SICILSALDO S.p.A. (P.I.V.A. 01380260859) e Soc. NUOVA GHIZZONI S.p.A. (P.IVA 01260900772), con sede legale in Comune

di Gela (CL) Via Brucazzi - Zona Industriale II° Strada s.n.c., fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione per il prelievo di acque sotterranee in loc. Campiano del Comune di Talamello (RN) per una portata massima di 5 l/s ed un volume massimo di prelievo di 2.5000 m³ per le operazioni di collaudo (tenuta idraulica) del nuovo metanodotto SNAM Rimini – Sansepolcro DN650 - **Procedimento RN21A0012**;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2021**;
4. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone in €. 593,76 (euro cinquecentonovantatre/76), dando atto che il canone è stato versato in data 25/08/2021;
5. di fissare in €. 593,76 (euro cinquecentonovantatre/76) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, pari al canone di concessione, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
6. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
7. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
8. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
9. di stabilire inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
10. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
11. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Soc. SICILSALDO S.p.A. (P.I.V.A. 01380260859) e Soc. NUOVA GHIZZONI S.p.A. (P.IVA 01260900772), con sede legale in Comune di Gela (CL) Via Brucazzi - Zona Industriale II° Strada s.n.c., per le operazioni di collaudo (tenuta idraulica) del nuovo metanodotto SNAM Rimini – Sansepolcro DN650 - **Procedimento RN21A0012.**

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea sarà esercitato mediante e pompa mobile ubicata in loc. Campiano del Comune di Talamello (RN) su area distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 8 particella 379 aventi le seguenti caratteristiche e coordinate geografiche:

- UTM-RER X = 765.242 Y = 867.336.
- profondità: 7,00 m. dal piano di campagna;
- corpo idrico "Depositi vallate App. Marecchia-Conca" (cod. 5100ER-AV2-VA)

La risorsa richiesta viene utilizzata per le operazioni di collaudo (tenuta idraulica) del nuovo metanodotto SNAM Rimini – Sansepolcro DN650.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima di prelievo: 5,0 l/s ;**
- **volume annuo di prelievo: 2.500 m³/annui;**

Il Concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi dei casi previsti dall'art. 30 del R.R. n. 41/2001, venga reso noto dal Servizio concedente, anche con disposizione diffusa mediante comunicati stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
4. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
5. Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
6. Il Concessionario è tenuto a garantire un Deflusso Minimo Vitale (DMV) in conformità a quanto disposto nella D.G.R. n. 2067/2015, ovverosia nella misura di 570 l/s nel periodo estivo e 780 l/s nel periodo invernale.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

MISURAZIONE DEI PRELIEVI

1. Il Concessionario è tenuto a mantenere in efficienza idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e del volume di acqua derivata ed a trasmettere ad Arpae - S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio 2022**, un report relativo ai dati rilevati.
2. Il Concessionario a seguito del collaudo è tenuto al momento del rilascio a effettuare comunicazione con l'indicazione dei volumi dei punti di scarico e qualità delle acque comprovate da analisi ai seguenti enti: ARPAE, Agenzia (ASTePC), Ente Parco e Comune.
3. Il Concessionario è tenuto a rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
4. Dovrà essere comunicato tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è **rilasciata fino al 31 dicembre 2021**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.